



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XIII

MINUTA

Roma, 29 ott. 2010

Prot. Nr. 001193
Rif. Prot. Entrata Nr. 125459

Alla Seconda Università degli studi di Napoli
Viale Beneduce, 10
81100 Caserta

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica
00187 Roma

Alla Corte dei Conti
Via Baiamonti, 25
00100 Roma

OGGETTO: Controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti introdotto dall'art. 17, comma 30 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Richiesta di parere.

Con nota n. 43662 del 3 dicembre 2009 codesta Seconda Università degli studi di Napoli ha chiesto il parere di questo Ispettorato in merito alla disciplina del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli atti non aventi forza di legge, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

In particolare, codesto Ateneo ha rappresentato la necessità di acquisire l'avviso dello Scrittore alla luce delle modifiche normative apportate dall'art. 17, comma 30, della citata legge 102/09, con cui sono stati inclusi tra gli atti soggetti al controllo preventivo della Corte anche gli atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Al riguardo, si osserva che il decreto delegato ha stabilito che per esigenze cui le amministrazioni pubbliche non possano fare fronte con il personale in servizio, possano essere conferiti incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e

continuativa, ad esperti di comprovata specializzazione anche universitaria nel rispetto di specifici requisiti ed elementi essenziali da prevedere nel contratto stesso.

Inoltre, con le leggi finanziarie del 2005 e del 2006 il Legislatore ha previsto precisi limiti di spesa sia per il ricorso a rapporti di lavoro flessibile sia per il conferimento di incarichi esterni.

Si rammenta, inoltre, che le norme di carattere finanziario hanno stabilito precise deroghe per università ed enti di ricerca (art. 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 9 e 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), con particolare riferimento a progetti i cui oneri non fossero a carico dei bilanci pubblici.

Premesso quanto sopra, si osserva che sebbene a legislazione vigente l'inserimento dei contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 nell'alveo degli atti sottoposti al controllo di legittimità determini anche per le università l'obbligo di tale incombente, la questione sollevata da codesta Università presenta non pochi problemi in sede interpretativa, anche alla luce degli effetti pratici che l'assoggettamento al controllo produce.

La delibera n. 20 del 25.11.2009 della Sezione centrale di controllo della Corte dei conti, avente ad oggetto analoga questione sollevata per gli enti locali territoriali e loro articolazioni, nell'escludere l'applicazione della norma in esame agli stessi, precisa che la sottoposizione al controllo preventivo voluto dal DL anticrisi deve essere ascritta ad una logica politico – economica congiunturale connessa con l'attuale criticità della finanza pubblica.

Inoltre, la Sezione centrale di controllo in data 10 dicembre u.s., adita in merito all'approvazione di un decreto concernente gli atti di un concorso per l'attribuzione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso l'Università di Perugia, con deliberazione n. 24/2009/P ha stabilito di ammettere al visto e alla conseguente registrazione il decreto in esame, premessa l'assoggettabilità a controllo preventivo di tali atti.

La Corte ha precisato, infatti, che anche i fondi provenienti da soggetti privati una volta attribuiti alla struttura pubblica vengono conglobati nel bilancio della stessa per essere gestiti con metodo e finalità pubblici *“al fine di assicurare trasparenza e garanzie che una gestione privata potrebbe non essere in grado di fornire”*. Inoltre, precisa la Sezione di controllo, per la gestione di detti fondi gli enti pubblici affrontano ulteriori costi, quali gli oneri di personale o reali, che incidono su altri capitoli di bilancio degli enti medesimi.

Per le ragioni indicate dalla Corte e di cui lo Scrivente prende atto, in applicazione della normativa in oggetto, si ritiene che codesto Ateneo sia tenuto alla trasmissione degli atti e dei contratti *de quibus* alla Sezione centrale di controllo della Corte dei conti.



Il Ragioniere Generale dello Stato

736/2009